

Penale Sent. Sez. 3 Num. 10810 Anno 2019
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE

Data Udienza: 07/12/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona
nel procedimento a carico di
1. T. S.,
avverso la ordinanza del 27/07/2018 del Tribunale di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Paola Filippi, che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 27 luglio 2018, il Tribunale di Ancona - sez. Riesame - rigettava l'appello proposto dal PM del medesimo tribunale, confermando l'ordinanza impugnata con la quale il Gip del Tribunale di Ancona aveva respinto la richiesta di convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto ed eseguito in data 22 giugno 2018 in ordine a confezioni di cannabis cd. "light" in vendita presso, tra gli altri, l'esercizio commerciale di cui è titolare T. S., così indagato per il reato di cui all'art. 73 commi 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 309/90.

1.2. Con la predetta ordinanza il Tribunale di Ancona esaminava la disciplina di cui alla L. 242/2016 con riguardo alla messa in commercio da parte di T. L. delle predette confezioni di cannabis, atteso che secondo il PM appellante la commercializzazione delle medesime non poteva ritenersi penalmente irrilevante in virtù della predetta disciplina, siccome relativa alla sola attività di coltivazione della canapa e disciplinante ipotesi di non punibilità, anche in caso di coltivazioni con concentrazioni di THC superiore al limite dello 0,6 %, circoscritte alla sola persona degli agricoltori. In particolare, il Tribunale rigettando l'appello osservava che la liceità della coltivazione della cannabis sativa come disciplinata con la predetta legge implicherebbe, quale logico corollario, la liceità della commercializzazione dei suoi derivati alla luce delle finalità della predetta coltivazione, come contemplate dal Legislatore sempre con la L. 242/2016. Con particolare riferimento alla commercializzazione delle infiorescenze di canapa contenute nelle confezioni di cui al decreto di sequestro, il Tribunale osservava che, seppur non citate nella legge, dovrebbero ritenersi anch'esse commercializzabili in ragione della necessaria integrazione della disciplina legislativa con la circolare del ministero delle Politiche agricole del 22 maggio 2018, la quale espressamente riconduce le stesse nell'ambito della lett. g) di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge citata.

1.3. Con riferimento poi al livello di THC consentito, atteso che la legge 242/2016 fa riferimento, al riguardo, ai limiti di cui alla normativa europea (Reg. UE nn. 1307/2013 e 639/2014) si dovrebbe ritenere, sempre secondo il Tribunale, che esso per le varietà ivi contemplate non debba superare il limite dello 0,2 °AD. Tuttavia secondo il collegio della cautela è necessario al riguardo formulare un'ulteriore rilievo alla luce delle previsioni di cui all'art. 4 della L. 242/2016 secondo cui, da una parte, in presenza dell'accertamento, nelle coltivazioni, di un contenuto complessivo medio di THC rientrante entro il limite dello 0.6% l'agricoltore rimane comunque esente da responsabilità, dall'altra, solo in caso di coltivazione che presenti un THC superiore allo 0,6%, è possibile procedere al sequestro delle piante. Conseguirebbe infatti, da queste ultime previsioni, la tesi,

sostenuta sempre dal tribunale, per cui ai sensi della L. 242/2016 la coltivazione ed utilizzo per la successiva commercializzazione di semilavorati della canapa come disciplinata dalla predetta normativa deve ritenersi lecita in tutti i casi in cui il THC non superi la percentuale dello 0,6%. Solo superandosi tale limite la canapa ottenuta diventerebbe illegale «per rientrare quindi non nell'ambito di applicazione della legge 242, quanto invece nell'ambito della disciplina in materia di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/90»

1.4. Formulate queste premesse, il Tribunale rilevava che la perizia tossicologica agli atti, effettuata su campioni di infiorescenze di cannabis oggetto di sequestro d'urgenza, evidenziava il mancato superamento del limite dello 0,6 ‰. In assenza quindi di prova della efficacia psicotropa delle confezioni sequestrate, doveva escludersi il fumus del reato ipotizzato, con conferma della ordinanza impugnata

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale anconetano il PM del medesimo Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui deduce la erronea e falsa applicazione della L. n. 242/2016 per violazione del principio di legalità e di determinatezza della legge penale in rapporto agli artt.1,70 e 119 cod. pen.

2.1. In particolare, il PM premette il principio per cui in materia di illecita coltivazione di sostanze stupefacenti la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti rientra nell'ambito delle condotte di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/90, al fine di evidenziare come l'area di applicabilità della legge 242/16 debba ritenersi estremamente ristretta. Essa infatti fa riferimento solo alle condotte di canapa «delle varietà ammesse e iscritte nel catalogo comune» le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 309/90; prevede parametri predefiniti di contenuto complessivo di THC entro i quali sussiste solo una causa di non punibilità per l'agricoltore; contempla l'ammissibilità del sequestro delle piante che presentino a seguito di controlli un principio di THC superiore allo 0,6 ‰. Alla luce di tali previsioni e considerando che la cannabis risulta attualmente tra le sostanze stupefacenti incluse nella Tabella II delle sostanze psicotrope e stupefacenti di cui alla legge 79/2014 relativa al D.P.R. 309/90, consegue che i livelli di THC di cui alla legge 242/16 non assumono alcuna rilevanza nella valutazione delle condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di livelli di rilevanza confinati nell'ambito della materia della coltivazione come disciplinata con la predetta legge.

2.2. Ad ulteriore supporto della propria tesi il PM osserva che il divieto di sequestro e distruzione di cui all'art. 4 comma 7 della legge citata fa riferimento alle sole coltivazioni e non ai prodotti derivati e poi commercializzati. Inoltre la finalità di «uso tecnico o da collezionismo» riportata sulle confezioni dei prodotti sequestrati esula dalle finalità di cui all'art. 2 comma 2 citato e da quelle di florovivaismo come precisato con la circolare del Ministero delle Politiche agricole del 22 maggio 2018.

2.3. Il ricorrente ha altresì censurato come illogica la motivazione della ordinanza impugnata sia alla luce di limiti di operatività della legge in esame come sopra illustrati, sia laddove assume quale criterio discrezionale della punibilità il concreto effetto psicotropo delle sostanze sequestrate. Tanto più, in ogni caso, che è prassi consolidata ritenere che il principio attivo idoneo a dotare la cannabis di efficacia psicotropa corrisponde allo 0,5 ‰ di THC; limite che secondo il consulente nominato nel caso in esame risulta superato.

3. T. S. mediante il suo difensore ha depositato memoria ex art.121 cod. proc. pen. sostenendo la condivisibilità piena delle conclusioni formulate dal tribunale di Ancona e chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Deve premettersi che la coltivazione non autorizzata di piante da stupefacenti è punita ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 309/90, laddove include tra le varie condotte penalmente rilevanti anche quella di chiunque coltivi senza autorizzazione piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope. In ragione del mancato richiamo nell'ambito della previsione di

cui all'art. 75 del D.P.R. citato, le condotte di coltivazione assumono rilevanza penale anche in caso di uso solo personale della sostanza stupefacente. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U. n. 28605 del 24/04/2008 Di Salvia, Rv. 239920 - 2389921) che hanno precisato come ai fini della punibilità della condotta di coltivazione di piante stupefacenti sia irrilevante l'eventuale destinazione ad uso personale, sebbene sia comunque indispensabile la verifica, in concreto, dell'offensività della condotta, con riferimento alla idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.

2. Su questo ambito di operatività dell'art. 73 citato, con riferimento alla condotta di coltivazione di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti, è intervenuto il Legislatore con novella di cui all'art. 1 comma 4 del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito, con modificazioni, nella L. 16 maggio 2014 n. 79, laddove all'art. 26 comma 1 del DPR 309/90 ha previsto che «salvo quanto stabilito nel comma 2 è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali diversi da quelli di cui all'art. 27 consentiti dalla normativa dell'Unione Europea.» All'articolo 27 prima citato si prevede la possibilità del rilascio di un'autorizzazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope in favore di soggetti contemplati agli artt. 16 e 17, che contenga, tra l'altro, l'indicazione della specie di coltivazione e dei prodotti che si intendano ottenere; con la precisazione, contenuta nel comma 3 del medesimo articolo, per cui in tali ultimi casi l'autorizzazione è valida «oltre che per la coltivazione anche per la raccolta, la detenzione, e la vendita dei prodotti ottenuti», purchè però effettuata esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

2.1. A fronte della illustrata cornice normativa, il legislatore ha ritenuto di intervenire per ulteriormente disciplinare l'attività di coltivazione della canapa mediante la legge 242/2016 (intitolata «disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa»), la quale reca «norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione» (cfr. art. 1). L'art. 1, comma 2, delimita l'ambito applicativo della legge, la quale si riferisce «alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». Il comma 2 del medesimo articolo 1 specifica le finalità della coltura della canapa così disciplinata, quali: a) la relativa coltivazione e trasformazione; b) l'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca. L'art. 2, nel precisare al primo comma che la coltivazione di canapa conforme alle prescrizioni di cui alla L. 242/2016 non richiede una preventiva autorizzazione, stabilisce ulteriormente, nel definire i prodotti ricavabili dalla coltivazione della predetta tipologia di canapa, l'ambito entro la quale opera la disciplina in parola. Dispone infatti, al comma 2, che dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e

dimostrative nonchè di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo. Particolare attenzione è dedicata altresì alla fase della coltivazione ed ai relativi controlli. Infatti l'art. 4 disciplina le modalità dell'attività di campionamento svolta dai soggetti deputati ai controlli sulle coltivazioni (oltre al Corpo dello Stato anche gli organi di polizia giudiziaria, cfr. comma 1), con particolare riferimento alla determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC). Nel caso in cui all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, si prevede che nessuna responsabilità sia «posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge» (il quale ha tra l'altro l'obbligo, di cui all'art. 3, di conservare sia cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi sia le fatture di acquisto della medesima per il periodo previsto dalla normativa vigente). Nel caso in cui, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 dell'art. 4, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione sia superiore allo 0,6 per cento, l'autorità giudiziaria potrà procedere al «sequestro o distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla citata legge». Pur essendo esclusa comunque, in tal caso e, dunque, in presenza delle predette condizioni, la responsabilità dell'agricoltore. Si tratta di una previsione che appare rispettosa del Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 32 paragrafo 6) recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, secondo cui la percentuale di THC non deve superare, appunto, lo 0,2%. Può anticiparsi che la ratio di questo limite, che caratterizza la coltivazione di canapa incoraggiata e incentivata dalla legge n. 242 del 2016, è di intuitiva evidenza: quella soglia individua una percentuale di THC così esigua da essere inidonea a provocare qualsivoglia effetto stupefacente o psicotropo. Conseguentemente la liceità della coltivazione della canapa e dei prodotti di quella filiera che da essa derivano soggiace all'esigenza, tradotta nel citato limite, per cui la percentuale di THC deve essere priva di efficacia drogante.

3. Come emerge chiaramente dalla lettura delle norme in cui si articola la disciplina riportata, l'oggetto della stessa è esclusivamente la coltivazione della canapa, comprensiva della successiva filiera agroindustriale, come definita, oltre che dall'art. 1 comma 2 nella sua tipologia, anche attraverso l'esplicita individuazione dei settori finali di riferimento, ulteriormente descritti anche mediante l'indicazione dei prodotti ricavabili dal tipo di coltivazione consentita. Tali finalità e prodotti, assieme alla tipologia di sementi utilizzabili ed alla prova delle stesse (assicurata ai sensi del citato art. 3 mediante la conservazione dei cartellini della semente e delle fatture di acquisto della medesima) definiscono nel contempo il campo delle "prescrizioni" citate dall'articolo 4 comma 5 della L. 242/2016, quali condizioni il cui rispetto assicura l'esonero da responsabilità penale del coltivatore nel caso in cui, all'esito dei controlli svolti, il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento.

3. 1. Deve rilevarsi, in altri termini, che il legislatore ha elaborato la disciplina in parola, di promozione innanzitutto della coltivazione della canapa, avendo cura nel contempo di garantire al coltivatore che ne rispetti l'intera disciplina spazi di esonero dalla responsabilità astrattamente configurabile in virtù della applicazione della normativa di cui al D.P.R. 309/90, come illustrata in premessa con riferimento al settore in esame. Depongono in tal senso plurime indicazioni: 1) il riferimento e la delimitazione dei limiti massimi di THC presenti nella coltivazione; 2) il richiamo alla possibilità per l'Autorità giudiziaria di intervenire con il sequestro della coltivazione per la relativa distruzione; 3) la precisazione stessa dell'esonero "da responsabilità", solo a date condizioni, del coltivatore.

3.2. Lo spazio di liceità che viene così definito in ordine alla coltivazione della canapa oggetto della L. 242/2016 risulta essere il seguente: 1) deve trattarsi della coltivazione della tipologia di canapa indicata dalla legge, che sia finalizzata ai settori agroalimentari di cui all'art. 2 comma 2 citato; 2) il livello massimo consentito presente in coltura non può essere superiore allo 0,2 Vo; 3) la coltivazione deve essere finalizzata alla realizzazione dei soli prodotti tassativamente elencati dal citato art. 2 comma 2.

3.3. Il rispetto delle predette condizioni fa sì che sia lecita anche la commercializzazione dei prodotti ricavabili dalla coltivazione come disciplinata con la legge citata, riconducibili alle tipologie e settori espressamente contemplati dalla legge

3.4. In tale quadro, occorre precisare che qualora il livello di THC superi il predetto limite dello 0.2% ma rimanga entro il valore massimo dello 0,6 % la coltivazione, ove ne emerga l'offensività ovvero l'idoneità della sostanza ricavabile a produrre un effetto drogante, potrà ritenersi oggettivamente illecita, ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e nel quadro dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per la coltivazione di sostanze stupefacenti, pur escludendosi comunque la responsabilità del coltivatore che abbia rispettato le condizioni di legge. In tale ultimo caso il Legislatore ha ritenuto, in sostanza, di non porre a carico del coltivatore vicende a lui non imputabili e ascrivibili piuttosto al naturale ciclo colturale pur a fronte di un tipo botanico tendenzialmente suscettibile di rimanere nell'ambito dei livelli massimi consentiti. Diversamente, non si spiegherebbe la scelta di escludere espressamente la responsabilità dell'agricoltore che abbia comunque rispettato le prescrizioni di legge allorché la percentuale di THC risulti superiore alla predetta soglia.

3.5.. L'incidenza parzialmente derogatoria della L. 242/2016 sulla norma di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 con riferimento alla coltivazione di sostanze stupefacenti e alla relativa commercializzazione, come ora descritta, ne impone una lettura assolutamente restrittiva trattandosi di disciplina di carattere eccezionale sotto tale aspetto.

3.6. Ed invero, con riferimento invece al commerciante di prodotti a base di canapa, deve riconoscersi sul piano oggettivo la possibilità della configurabilità del reato ex art. 73 comma 4 DPR 309/90 ove sussistano i profili oggettivi oltre che soggettivi necessari. A partire dalla necessaria concreta efficacia psicotropa della sostanza alla luce della verificata percentuale di THC, considerata secondo le attuali valutazioni tecniche.

3.7. Egualmente deve dirsi quanto alla possibilità di procedere al sequestro dei prodotti derivanti dalla coltivazione di canapa pur svolta in ossequio alla L. 242/2016 allorché sussista il *fumus del reati* ex art. 73 comma 4 DPR 309/90 ossia, per quanto qui particolarmente interessa, quando si accerti una percentuale di THC idonea a produrre un significativo effetto drogante.

4. Tale interpretazione appare la più aderente al dato normativo ed alla sua ratio, perché da una parte esonera da responsabilità l'agricoltore che abbia rispettato le disposizioni di legge nel caso in cui la percentuale di THC, presente nelle piante coltivate, sia idonea a produrre un effetto stupefacente e psicotropo, non essendo a lui ascrivibile in tal caso la naturale evoluzione del ciclo colturale a fronte di sementi comunque appartenenti alle varietà previste dalla legge e come tali a basso contenuto di THC. Dall'altro, garantisce il rispetto del principio secondo cui i prodotti derivati dalla coltivazione della canapa possono essere liberamente commercializzati - nei settori di cui alla L. 242/2016 - a condizione che la quantità di THC non sia tale da provocare alcun effetto stupefacente o psicotropo, atteso che, diversamente, trova applicazione la disciplina generale prevista dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Va, peraltro precisato che ove il prodotto a base di canapa non rientri tra quelli espressamente contemplati dall'indicato art. 2, comma 2, ciò non è di per sé sufficiente per la configurabilità del delitto punito dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi accertare l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile.

5. E' in questa prospettiva che deve esser analizzata la questione dedotta dal ricorrente, afferente alla libera commerciabilità di infiorescenze di cannabis sativa contenenti, secondo l'esito di accertamenti tecnici, un principio attivo in THC superiore a quello consentito dalla L. 242/16 e comportante efficacia psicotropa. Ebbene non si rinvergono elementi idonei a includere nell'ambito di operatività della L. 242/2016 anche tali prodotti. Essi non sono affatto contemplati dalla predetta disciplina né nel quadro delle finalità cui è diretta la coltivazione consentita (art. 1 comma 3), né tra i prodotti della medesima come indicati all'articolo due comma 2. Né soccorre per sostenerne il contrario - come invece affermato con il provvedimento impugnato laddove viene elevata a fonte integrativa della legge - la Circolare del ministero delle Politiche agricole del 22 maggio 2018,

laddove riconduce espressamente le infiorescenze nell'ambito della lettera g) di cui all'art. 2 comma 2 della L. 242/2016, riguardante i prodotti ricavabili dalla canapa coltivata ai sensi dell'art. 1 comma 2. Si tratta di un'inclusione che non si avvale di alcun esplicito addentellato normativo, come del resto emerge dallo stesso testo della citata circolare, ove si legge che tali infiorescenze non sono «citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi». Cosicché il successivo passaggio per cui esse comunque rientrerebbero «nell'ambito dell'articolo 2, comma 2, lettera g), rubricato liceità della coltivazione, ossia nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo», seppure a date condizioni, appare oltre che immotivato destituito di qualsivoglia reale sostegno ermeneutico. Del resto è ben nota la rilevanza meramente interna alla Pubblica amministrazione delle circolari, ancorché interpretative e sempre che siano in ogni caso conformi agli atti di rango superiore. E' sufficiente ma necessario, al riguardo, ricordare che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, in linea generale, la natura di atto interno alla pubblica amministrazione della circolare interpretativa, la quale si risolve in un mero ausilio e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poichè non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo, come nel caso in esame. (cfr. Sez. 3, n. 28781 del 16/05/2018 Rv. 273359 - 01 Milone; Sez. 3, n. 6619 del 7/2/2012, Zampano, Rv. 252541; Sez. 3, n. 19330 del 27/4/2011, Santoriello, non massimata, con riferimento alla circolare ministeriale n. 2699 del 7 dicembre 2005 in materia di condono edilizio; Sez. U, n. 10424 del 18/1/2018, Del Fabro, non massimata sul punto in tema di contributi previdenziali).

6. Ulteriore dato da considerare ai fini della valutazione della questione in esame, è quello della astratta natura stupefacente di infiorescenze della pianta cannabis sativa quali sono quelle in contestazione. In proposito occorre evidenziare che la cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l'attuale disciplina, costituita dall'art. 14 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 1, comma terzo, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, in cui l'allegata Tabella II prevede solo l'indicazione della Cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti e forme di presentazione, e riferibile a tutti i preparati che la contengano, rendendo così superfluo l'inserimento del principio attivo Delta-9- THC (cfr. Sez. 6, n. 46074 del 08/10/2015 Rv. 265519 - 01 Gulli'). A ciò va aggiunto il principio per cui il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (cfr. Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014 Rv. 261160 - 01 Aiman). Nel caso in esame il Tribunale non ha escluso l'efficacia psicotropa di quanto sequestrato, che alla luce degli accertamenti tecnici è risultato per i vari reperti interessati superiore allo 0,5% di THC, bensì ha richiamato tale limite per evidenziarne la riconducibilità al di sotto di quello di cui allo 0,6% contemplato dalla L. 242/2016 e sostenere, quindi, che entro tale margine anche la fase della commercializzazione di prodotti derivanti da coltivazione del tipo in esame debba ritenersi "legalizzata". Conclusione, che per quanto sopra esposto appare errata, cosicché la commercializzazione delle infiorescenze in esame nella misura in cui appaiano dotate di efficacia stupefacente, può rientrare nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 come sostenuto dal ricorrente.

7. Deve concludersi, in sintesi, che la legge 242/2016 delinea una disciplina eccezionale rispetto all'operatività dell'art. 73 del D.P.R. 309/90 solo limitatamente alla attività di coltivazione della canapa come ivi regolamentata ed all'utilizzo dei relativi derivati, nei limiti del parametro massimo di THC pari allo 0,2 °AD (con tolleranza - "soggettivamente" delimitata - sino allo 0.6%) e secondo il catalogo delle filiere e dei prodotti ivi descritti. Inoltre, la coltivazione della canapa che presenti un valore complessivo di THC superiore allo 0,6 per cento, rientra nella fattispecie obiettiva contemplata dall'art. 73 D.P.R. 309/90, tanto da potersene disporre il sequestro, pur

sussistendo entro tali margini una causa di non punibilità per il coltivatore che abbia rispettato comunque le prescrizioni di legge.

8. Alla luce delle considerazioni suesposte e dei principi il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato e rinvio alla sezione Riesame del Tribunale di Ancona, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame.

Così deciso il 07/12/2018